

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1970

che completa il regolamento n. 163/67/CEE per quanto riguarda le condizioni di non fissazione di importi supplementari per i prodotti avicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 ⁽⁴⁾, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, ha stabilito modalità di applicazione relative alle condizioni di fissazione dell'importo supplementare e alla procedura per la determinazione dei paesi terzi beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE o del regolamento n. 123/67/CEE ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 201/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE ⁽⁶⁾ le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento n. 163/67/CEE sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE ;

considerando che nei casi di non fissazione di importi supplementari per prodotti avicoli originari di determinati paesi terzi e provenienti da tali paesi occorre evitare qualsiasi applicazione abusiva della regolamentazione ; che è pertanto necessario escludere tutti i prodotti che non siano immediatamente, all'importazione nella Comunità, messi in libera circolazione allo stato naturale ;

considerando che, affinché a tutti i casi venga riservato lo stesso trattamento, è opportuno stabilire che le suddette condizioni valgono anche per i prodotti e i paesi terzi per i quali sono applicabili i regolamenti nn. 54/65/CEE ⁽⁷⁾, 87/66/CEE ⁽⁸⁾, 183/66/CEE ⁽⁹⁾, 765/67/CEE ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 565/68 ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 990/69 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 2261/69 ⁽¹³⁾ e (CEE) n. 59/70 ⁽¹⁴⁾ relativi alla non fissazione di importi supplementari ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento n. 163/67/CEE è inserito il seguente articolo 4 a :

« Articolo 4 a

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE si applicano soltanto ai prodotti, che vengono messi in libera circolazione allo stato naturale immediatamente, al momento della loro importazione.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica anche alle importazioni di prodotti avicoli per i quali non sono fissati,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽⁵⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁶⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2836/67.

⁽⁷⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁸⁾ GU n. 120 del 2. 7. 1966, pag. 2229/66.

⁽⁹⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽¹⁰⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽¹¹⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE, 87/66/CEE, 183/66/CEE, 765/67/CEE, (CEE) n. 565/68, (CEE) n. 990/69, (CEE) n. 2261/69 e (CEE) n. 59/70, importi supplementari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
